

Lo schema di decreto sugli obblighi degli intermediari in operazioni transfrontaliere

# Società in perdita trasparenti

## Il consulente deve avvisare l'Agenzia delle entrate

DI STEFANO LOCONTE  
E GIANCARLO MARZO

Il consulente che gestisce un'operazione transfrontaliera di acquisizione di una società in perdita finalizzata all'abbattimento del debito di imposta deve avvisare l'Agenzia delle entrate. È questo uno dei tanti elementi distintivi dei meccanismi transfrontalieri tipizzati dal legislatore in presenza dei quali scatta l'obbligo di comunicazione da parte degli intermediari coinvolti. Vaghiato ieri dal Consiglio dei Ministri lo schema di decreto legislativo con cui anche l'Italia si appresta a dare attuazione alla Direttiva 2018/822/UE (Dac 6), recante disposizioni sulla comunicazione obbligatoria all'Amministrazione dello Stato membro, da parte degli intermediari, di informazioni sui sistemi di pianificazione fiscale transfrontaliera potenzialmente aggressiva.

Lo schema del decreto attuativo, in primo luogo, individua i destinatari dell'obbligo informativo relativo alle ipotesi di

tax planning potenzialmente aggressivo, negli intermediari. Tuttavia, qualora ricorra le ipotesi di esonero dalla comunicazione tipizzate dal Legislatore (per esempio, per le informazioni ricevute dal proprio cliente o in caso di responsabilità penale) l'intermediario dovrà comunque informare ogni altro intermediario eventualmente coinvolto o, in assenza, il contribuente interessato, affinché gli stessi si facciano carico del relativo obbligo di comunicazione all'Agenzia delle entrate. A tal fine, occorre precisare che nella categoria degli intermediari rientrano non solo istituzioni finanziarie tenute allo scambio di informazioni (banche, Sim, Sgr, Oicr, società fiduciarie, trust ecc.) ma, altresì, dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, notai e avvocati, ossia i soggetti tenuti agli obblighi antiriciclaggio. Sempreché, tali soggetti, abbiano gestito l'attuazione dell'operazione senza indicazione di terzi e siano stati in grado di apprezzarne la potenziale lesività.

Dal punto di vista oggettivo, il decreto specifica che per meccanismo transfrontaliero si deve intendere «uno schema, accordo o progetto, riguardante l'Italia e una o più giurisdizioni estere, qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni»: a) non tutti i partecipanti sono residenti ai fini fiscali; b) uno o più partecipanti sono contemporaneamente residenti ai fini fiscali in Italia e in altra giurisdizione estera; c) uno o più partecipanti svolgono la propria attività in una giurisdizione estera tramite una stabile organizzazione e lo schema riguarda almeno una parte dell'attività della stabile organizzazione; d) uno o più partecipanti svolgono un'attività in una giurisdizione estera senza essere residenti ai fini fiscali o avere stabile organizzazione in tale giurisdizione; e) lo schema può alterare la corretta applicazione delle procedure sullo scambio automatico di informazioni o sull'identificazione del titolare effettivo. Restano, dunque, escluse dall'obbligo informativo gli schemi realizzati da sog-

getti residenti in Stati diversi dall'Italia, seppure ideati da intermediario italiano. Ai sensi dell'art. 5 del decreto l'obbligo informativo scatterà solo qualora il meccanismo transfrontaliero presenti un elemento distintivo, ossia uno degli indici di rischio di elusione o evasione fiscale espressamente individuati dall'Allegato 1 del decreto. Tale allegato, in particolare, distingue tra elementi distintivi generici e specifici collegati al criterio del vantaggio principale, ed elementi distintivi specifici collegati alle operazioni transfrontaliere, riguardanti lo scambio automatico di informazioni e la titolarità effettiva e relativi ai prezzi di trasferimento. Le informazioni da comunicare alle Entrate riguardano: a) l'identificazione degli intermediari e dei contribuenti interessati; b) gli elementi distintivi presenti nel meccanismo; c) una sintesi del contenuto del meccanismo transfrontaliero; d) la data di avvio dell'attuazione del meccanismo; e) le disposizioni che stabiliscono l'obbligo di comunicazione; f) il valore

economico del meccanismo; g) l'identificazione delle giurisdizioni di residenza fiscale dei contribuenti interessati e di qualunque altro soggetto interessato. Sono previsti specifici termini entro cui procedere all'obbligo di comunicazione, il cui dies a quo varia a seconda che il relativo obbligo sia posto in capo all'intermediario o, in via sussidiaria, al contribuente interessato. Nei casi di omessa comunicazione risulterà applicabile la sanzione amministrativa prevista dall'art. 10 del dlgs. n. 471/1997 (da euro 2.000 a euro 21.000) aumentata della metà, mentre qualora le informazioni risultino inesatte o incomplete la medesima sanzione verrà ridotta alla metà. In ultimo, per i meccanismi transfrontalieri la cui prima fase è stata attuata tra il 25 giugno 2018 (data di approvazione della direttiva) e il 1° luglio 2020 gli intermediari e i contribuenti dovranno procedere alle opportune comunicazioni alle Entrate entro il termine ultimo del 31/8/2020.

—@Riproduzione riservata—